**ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ SEMPLICE**

In data \_/\_/\_\_/, a……………….. i signori:

……..…(Cognome e Nome), nato a ……. il …….., con residenza a …., in via ….……n……. Codice fiscale.........;

…………(Cognome e Nome), nato a ….. il …….., con residenza a ...., in via ….…n……. Codice fiscale ……….;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E’ costituita tra essi una società semplice, allo scopo di perseguire attività non commerciale e non speculativa.

Art. 2) La società ha come ragione sociale…………………. e sede in……………………via………………n…..

Art. 3) La società ha per oggetto…………………………………………………………… *(attività agricola, acquisto di beni immobili, la loro gestione od amministrazione, ecc.)*

La società potrà svolgere altre attività ad essa accessorie.

Art. 4) Il capitale sociale è di …..……………€ conferito secondo le seguenti percentuali:

- socio ……………..……………..€ ……………….………… (….% dell’intero capitale)

- socio ……………..……………..€ …………………………… (….% dell’intero capitale)

I conferimenti, tutti in denaro, sono già stati completamente eseguiti.

I soci, inoltre, si obbligano a prestare personalmente la propria opera, per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art.6) I soci potranno sopperire all’eventuale fabbisogno finanziario della Società erogando somme di denaro anche non proporzionale rispetto alla quota conferita. Tali somme non produrranno interessi.

Art. 7) In caso di aumento del capitale sociale, è facoltà dei soci recedere dalla Società.

Art. 8) La gestione e l’amministrazione della società è disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i soci sono rappresentanti della società.

Art. 9 ) La società dura fino al …... Successivamente, la durata si intenderà prorogata di anno in anno salvo diversa deliberazione dei soci.

Art. 10) Al termine di ogni anno solare i soci redigono un rendiconto.

Art. 11) Gli utili netti risultanti dal rendiconto annuale saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione alla società.

Art. 12) In caso di decesso di un socio, gli eredi di questi hanno diritto di essere liquidati entro il termine di sei mesi dalla data del decesso del loro congiunto.

Art. 13) Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di società semplice.

Firme dei soci

………….. ………………………